

ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO

E

TAVOLA VALDESE

Visto il Protocollo di Collaborazione sottoscritto il 16 luglio 2013 (nel prosieguo Protocollo 2013) tra la Tavola valdese e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (nel prosieguo MiBACT) in attuazione dell'art. 17 della Legge 11 agosto 1984, n. 449;

Visto in particolare l'art.3 del Protocollo 2013 che stabilisce che *"Il Ministero e la Tavola Valdese collaborano per il recupero e il restauro dei beni costituenti il patrimonio culturale"*; che *"La Tavola valdese segnala al Ministero le esigenze prioritarie di conservazione e le valutazioni in merito a progetti proposti dagli Enti da essa rappresentati, al fine di promuovere la partecipazione tecnica e/o finanziaria dello Stato, compatibilmente con i limiti di bilancio, e armonizzare gli interventi con le esigenze di carattere religioso, delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese"*; che *"I beni culturali mobili sono di norma mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione"*;

PREMESSO CHE

L'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (nel prosieguo ISCR), ai sensi del d.m. 7 ottobre 2008, *"Esplica funzioni in materia di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni, ed in particolare promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei Direttori generali e regionali del Ministero, nonché di enti e soggetti pubblici e privati; promuove ed espleta su richiesta del Ministro o dei Direttori generali e regionali del Ministero nonché di enti e soggetti pubblici e privati attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali; definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilità con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali; (...) promuove ed espleta, con contestuale informazione ai direttori generali e regionali, d'intesa con i Responsabili degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali per interventi di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca od a finalità didattiche"*;

CONSIDERATO CHE

- Il patrimonio culturale della Chiesa Evangelica Valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi individuato al punto 4) della Premessa del citato Protocollo è costituito dai beni culturali e paesaggistici, mobili e immobili, materiali e immateriali di cui è necessario assicurare la conservazione, nonché la salvaguardia dei contesti culturali e paesaggistici in cui sono inseriti;
- La Tavola valdese ha in corso di attuazione il progetto per la realizzazione del Sistema informativo Abacvm (Archivio Beni e Attività culturali valdesi e metodisti), che facendo dialogare e convergere le pluralità dei modelli concettuali e dei tracciati di descrizione dei beni culturali, è finalizzato alla conoscenza, alla catalogazione, alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale delle chiese e degli enti ad essa afferenti;
- La predisposizione di adeguati sistemi informativi, il dialogo fra i sistemi esistenti e l'interscambiabilità delle informazioni costituiscono strumenti essenziali anche ai fini della messa a punto di idonee strategie, metodologie e protocolli finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei beni.

QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo (di seguito Accordo), in quanto ne rappresentano le finalità e gli obiettivi da realizzare.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Le parti confermano e rinnovano l'interesse a collaborare espresso nel Protocollo 2013, impegnandosi a stabilire, a partire dal presente accordo, un rapporto non episodico di collaborazione finalizzato in particolare alla conservazione dei beni culturali di cui alla premessa.

La futura collaborazione potrà riguardare:

- Attività di indagine sullo stato di conservazione dei beni culturali;
- La redazione di uno o più modelli di scheda conservativa che possano essere utilizzati nell'ambito del progetto Abacvm, per la registrazione dei dati relativi allo stato di conservazione e al restauro di tali beni;
- Progettazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro;
- La redazione di un vademecum di "buone prassi" per la conservazione e la tutela dei beni culturali afferenti al patrimonio storico morale e materiale delle chiese e degli enti rappresentati dalla Tavola valdese.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione

Ogni attività svolta nell'ambito del presente accordo sarà stabilita e attuata in accordo tra le parti, con le modalità e nei tempi concordati.

Nell'attuazione di tali attività fra le parti, saranno interessate le Soprintendenze territorialmente competenti, e saranno resi reciprocamente disponibili i dati raccolti da ciascuna Amministrazione per gli obiettivi di tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

La messa a punto di modelli di scheda e la schedatura conservativa delle opere tengono conto dei modelli di scheda già messi a punto dall'ISCR, con particolare riferimento alle *schede di pronto intervento* predisposte nell'ambito della gestione dei beni provenienti dalle zone colpite da eventi sismici, che vengono messe a disposizione della Tavola valdese.

La Tavola valdese mette a disposizione la schedatura già effettuata in Abacvm per la messa a punto e l'integrazione con la schedatura conservativa.

Articolo 4 – Proprietà dei dati

La Tavola valdese e l'ISCR conservano ciascuno la piena titolarità dei dati prodotti, nello svolgimento delle attività di studio e ricerca nonché l'esclusiva competenza a gestire, definire e/o integrare le informazioni ad esse relative.

Articolo 5 – Rapporti economici

Il presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per le parti. Ciascuna parte provvede all'attuazione di quanto previsto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e progettuali.

Articolo 6 - Referenti

I referenti tecnici per l'attuazione del presente Accordo sono:

- per la Tavola valdese: dott. Sara Rivoira
- per l'ISCR: dott. Anna Valeria Jervis

Articolo 7 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza stabilita dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza il presente accordo è tacitamente rinnovato salvo diversa comunicazione scritta tra le parti.



Articolo 8 - Riservatezza dei dati

Le parti si obbligano reciprocamente a osservare e fare osservare, ai propri dipendenti o a terzi, l'obbligo di non rivelare informazioni relative ai prodotti, ai piani, al commercio, all'attività e all'organizzazione, di cui si possa venire a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

L'obbligo di cui al precedente punto ha cogenza sia durante lo svolgimento delle attività che successivamente alla conclusione delle stesse e anche in caso di mancato rinnovo dell'accordo alla sua naturale scadenza.

Articolo 9 - Accesso e visibilità dei dati

La Tavola valdese e il l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente Accordo, il diritto reciproco di accesso gratuito alle informazioni e ai dati censiti e catalogati per i propri fini istituzionali.

Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia compreso nei fini istituzionali propri deve essere preventivamente autorizzato; in tali casi la disponibilità dei dati potrà essere concessa, anche a titolo oneroso, previo accordo tra le parti.

Nei rapporti con i terzi, le parti si impegnano ad assicurare l'accesso gratuito ai dati censiti e catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad accrescere la banca dati nonché, da parte delle pubbliche amministrazioni che abbiano l'esigenza di conoscere i dati per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 10 – Tutela della Privacy e modalità di accesso ai dati personali

Le parti si impegnano a :

1. Rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e osservare le modalità di trattamento dei dati previste dalle disposizioni vigenti in materia;
2. Far svolgere il trattamento dei dati al proprio personale specificatamente incaricato, adottando le misure organizzative e di sicurezza imposte dalla vigenti disposizioni in materia;
3. Garantire le condizioni di riservatezza e di sicurezza, anche attraverso la distribuzione agli utenti autorizzati di chiavi d'accesso personalizzate.

Articolo 11 - Risoluzione dell'accordo

Le parti hanno il diritto di risolvere il presente accordo in caso di inadempienze connesse a quanto indicato e pattuito nel presente atto.

Articolo 12 - Contenzioso

Per qualsiasi contestazione o vertenza sorta tra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, che non sarà possibile risolvere in spirito di conciliazione, è competente il Foro di Roma.

Il presente atto, composto di 4 pagine, viene letto e sottoscritto dalle parti per accettazione, in due originali aventi unico effetto.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Per la Tavola valdese



IL MODERATORE

Roma, 29 aprile 2018

Per il MIBACT

IL DIRETTORE dell'ISCR

